



Comune di San Quirico d'Orcia Provincia di Siena



PIANO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

1-L'evoluzione del quadro normativo	2
2-Il distacco dalla Direttiva Servizi e le leggi regionali n. 16/2019 e n. 68/2020.....	3
3-Il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31.12.2020	7
4-La disciplina delle manifestazioni sulle aree pubbliche	7
5-Il Comune di San Quirico d'Orcia	13
6-Le scelte del nuovo regolamento comunale.....	17

1- L'evoluzione del quadro normativo

La normativa in materia di commercio sulle aree pubbliche, più comunemente denominato ambulante, ha subito in questi ultimi anni continue trasformazioni di rilievo.

Nel 2010, infatti, con il d.lgs. 59, si dispose l'assoggettamento di questa attività alle regole della cosiddetta Direttiva Servizi, o Bolkestein, 2006/123/CE della Comunità Europea, il cui articolo 12 dispone che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per la scarsità delle risorse naturali, si debba operare una selezione imparziale e trasparente tra i candidati, rilasciando autorizzazioni di durata limitata, senza rinnovo automatico né vantaggi al prestatore uscente. I criteri di assegnazione debbono basarsi sui cosiddetti motivi imperativi di interesse generale (salute pubblica, politica sociale, sicurezza dei lavoratori, ambiente ecc.) senza riferimento ad equilibri di domanda ed offerta così da garantire concorrenza e libertà di mercato a livello comunitario.

Dal momento che il commercio ambulante si esercita, oltreché in forma itinerante, anche in forma stabile su posteggi di fiere e mercati il cui numero, per ovvi motivi di spazio, è necessariamente limitato, la direttiva servizi fu ritenuta applicabile in Italia¹, pur nella consapevolezza dell'impatto notevole che ciò avrebbe avuto. Di fatto si imponeva una rotazione degli operatori per garantire parità a livello europeo, riducendo stabilità e valore economico delle loro concessioni ed introducendo un sistema di priorità che privilegiava l'anzianità di esercizio dell'impresa rispetto al numero delle presenze pregresse².

Ne è derivato un percorso normativo lungo e travagliato volto a mitigare il più possibile questo impatto su un settore delicato che conta oltre 180.000 imprese³. Dapprima, nel d.lgs. 59/2010 si prevede (art. 16) la possibilità di parziale deroga ai principi di rotazione (art. 70) attraverso una "Intesa" in sede di Conferenza Unificata che fu raggiunta il 05.07.2012 e che dispose un periodo transitorio con un consistente vantaggio per il prestatore uscente (fino al 40% del punteggio) e la proroga delle concessioni in essere ai primi mesi del 2017, termine poi prorogato al 31.12.2018 ed infine al 31.12.2020⁴. Ulteriore

¹ La Comunità respinse il tentativo fatto da alcuni Stati, compreso il nostro, di ritenerla non applicabile: si veda, a titolo esemplificativo, la risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta 3434/2010 di Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), richiamata nella Relazione ministeriale all'Intesa del 05.07.2012.

² In tal modo si veniva a sminuire se non ad annullare il valore dell'"assiduità" dell'operatore al mercato o alla fiera, principio che premia chi ha reale interesse alla loro vita e sviluppo.

³ Secondo lo studio di Unioncamere al giugno 2019 dai registri camerali si contano 183.000 imprese, concentrate specie nel sud Italia, di cui il 38% trattano abbigliamento ed il 18,5% prodotti alimentari.

⁴ Si tratta del d.l. n. 244 del 29.12.2016 cd. Milleproroghe convertito dalla legge 27.02.2017, n. 19 che ha spostato in avanti la scadenza delle concessioni nei mercati e nei posteggi fuori mercato fino al 31.12.2018 e, successivamente, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

limitazione ai principi comunitari discese da una serie di Documenti Unitari⁵ e di prese di posizione⁶ delle Regioni che, pur non competenti in materia di concorrenza⁷, suggerirono criteri limitativi della rotazione delle imprese oggetto di critica da parte dell'Autorità garante⁸.

I principi dell'Intesa del 2012⁹ in materia di ambulante, poi, furono estesi, con Accordo in sede di Conferenza Unificata del 16.07.2015, ad altre attività parimenti svolte su aree pubbliche e cioè esercizi di somministrazione, artigiani e rivendite della stampa esercitate su aree pubbliche, chioschi e simili.

La normativa regionale toscana, rappresentata dalla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 "Codice del commercio", il cui titolo II, Capo V è dedicato al commercio sulle aree pubbliche, ha operato fino all'aprile 2019 un rinvio all'Intesa del 2012 riproducendone in diversi casi il contenuto¹⁰.

2- Il distacco dalla Direttiva Servizi e le leggi regionali n. 16/2019 e n. 68/2020

Il quadro fin qui delineato ha subito una rivoluzione ad opera della legge di stabilità 30 dicembre 2018 n. 145, il cui articolo 1 comma 686¹¹, ha aggiunto il commercio sulle aree pubbliche all'elenco delle attività non soggette alla direttiva Servizi, con conseguente

comma 1180 che ha ulteriormente spostato tale data al 31.12.2020 disponendo, altresì, con il successivo comma 1181 che l'Intesa del 2012 fosse integrata con specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, "hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare".

5 Si tratta dei Documenti Unitari delle Regioni del 24.01.2013, 03.08.2016 e 25.05.2017.

6 Si veda, ad esempio, il Documento del 31.07.2017 a seguito dei pareri dell'Antitrust sui provvedimenti delle Regioni Emilia-Romagna (rif.s2692b) e Marche (rif. s2692c)

7 Cfr. Corte Cost. 153 e 29/20006, 271/2009, 18 e 245/2013

8 Si veda, in particolare, la nota 15.12.2016

9 I principi dell'Intesa del 2012 sono: durata delle concessioni 9-12 anni; assegnazione dei posteggi in primo luogo in base all'anzianità di esercizio dell'impresa (punto 2) invece che al numero di presenze pregresse; criteri sussidiari dell'impegno a rispettare eventuali condizioni particolari nei mercati nei centri storici (punto 2, b) o della regolarità contributiva (punto 2 c). accesso paritario all'attività per soggetto comunitario (punto 5), limite al numero dei posteggi (punto 7); apertura alle società di capitali; requisiti di qualità del servizio (punto 4) per nuove manifestazioni.

10 Il codice del commercio di cui alla legge regionale n. 62/2018 riproduce in buona parte il precedente contenuto nella legge regionale n. 28/2005 che già aveva recepito in varie disposizioni la normativa comunitaria della direttiva servizi.

11 La norma reca testualmente:

686. Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »;

c) l'articolo 70 è abrogato.

sottrazione alle procedure di selezione in essa previste ed ha abrogato la norma¹² che prevedeva l'Intesa attuativa della Conferenza unificata e sulla quale si erano fondati tutti gli atti successivi.

Questa scelta, che veniva a coronare un lungo percorso di opposizione all'applicazione della Direttiva servizi all'ambulante, ha aperto una nuova fase creando una situazione di incertezza¹³ opportunamente affrontata dalla Regione Toscana con la legge regionale 16 aprile 2019, n. 16 e poi con la legge regionale 23 luglio 2020 n. 68 che apportato alcune ulteriori modifiche.

Le due suddette leggi regionali hanno apportato le seguenti modifiche al Codice:

Requisiti di accesso – artt. 11 e 12

Si sono reintrodotti dalla l.r. 16/2019 agli articoli 11 e 12 del Codice, declinandoli nel dettaglio, i requisiti di onorabilità e professionali che, precedentemente, erano solamente richiamati dal d.lgs. 59/2010, articolo 71¹⁴.

Durata e rinnovo concessioni – art. 35

E' stata scelta la durata delle concessioni e correlative autorizzazioni su posteggio pari al valore massimo già previsto dall'Intesa del 2012, cioè dodici anni, con rinnovo alla scadenza salvo che l'operatore risulti ingiustificatamente inattivo, come da Registro Imprese. L'obbligo di iscrizione del titolare dell'impresa sussiste anche in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda, come ha disposto la l.r. 68/2020.

Criteri di assegnazione dei posteggi – art. 37 comma 3

Quanto ai criteri generali per l'assegnazione di posteggi nuovi o vacanti la legge regionale ha rimesso al primo posto il maggior numero delle presenze pregresse, seguito dall'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore (Registro Imprese): viene così a capovolgersi il criterio dell'Intesa del 2012 con ritorno ai principi ad essa precedenti. Una novità è costituita dalla facoltà del comune di assegnare prioritariamente i posteggi ad imprese i cui titolari, o la maggioranza dei soci in caso di società, abbiano meno di trentacinque anni; da come è scritta la norma sembrerebbe che tale criterio possa essere messo al primo posto ma poi, debbano comunque seguire gli altri due (presenze ed anzianità). Il favore per gli imprenditori giovani è anche previsto dal comma 1, lettera b) bis dell'articolo 41, di nuova formulazione, che prevede che a tali categoria di

12 Articolo 70 del d.lg. 59/2010.

13 Ad esempio l'inapplicabilità del d.lgs. 59/2010 fa venir meno il richiamo ai requisiti soggettivi in esso indicati (art. 71) o alla facoltà di esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di società o all'individuazione del Comune cui indirizzare la s.c.i.a. di commercio itinerante ed il limite di posteggi per mercato, fattispecie tutte trattate all'art. 70, specie nelle Regioni che non hanno riprodotto dette norme nelle loro leggi regionali, magari operando un semplice rinvio.

14 nel far ciò ha comunque fatte salve alcune disposizioni già vigenti in Toscana come la validità dei titoli di accesso al soppresso R.E.C., l'esonero di requisiti professionali per la vendita di pastigliaggi ed analcolici preconfezionati, l'intervento regionale nell'organizzazione dei corsi qualificanti. Qualche problema potrebbe ravvisarsi sulla competenza delle Regioni in materia di requisiti di accesso alle attività.

infratrentacinquenni il Comune debba necessariamente riservare posteggi in fiere e mercati di nuova istituzione. Scarso rilievo, invece, ha la facoltà attribuita al Comune di determinare "ulteriori" criteri che, dovendo trovare applicazione a parità d'altre condizioni, rappresentano una ipotesi più teorica che reale.

Specializzazioni merceologiche

Una disposizione di grande rilievo è stata finalmente inserita anche nella normativa toscana all'articolo 43 comma 9, introdotto dalla l.r. 68/2020: trattasi della facoltà dei Comuni di individuare, nei nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e, nei posteggi resisi liberi¹⁵ in tali manifestazioni particolari specializzazioni merceologiche, oppure limitare la vendita di particolari prodotti. Tale possibilità era finora prevista all'articolo 110, comma 4, lettera d) solo per aree di particolare interesse.

Aree di particolare interesse – art. 37 comma 3 bis

E' previsto che nei centri storici o in aree ed edifici di pregio, oltre ai criteri suddetti da *considerare comunque prioritari*, si tenga conto anche dell'assunzione dell'impegno, da parte del candidato, a rispettare particolari prescrizioni ed indicazioni stabilite dal Comune. La norma, che ricalca il punto 4 dell'Intesa del 2012, può trovare reale applicazione se si interpreta nel senso che i criteri ordinari (presenze, anzianità) valgono tra più soggetti che hanno assunto gli impegni, altrimenti avrebbe un'applicazione praticamente nulla, una volta valutata l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese che assai difficilmente sarà la stessa per più operatori.

Criteri per le fiere promozionali - art. 37 comma 4

Interessante è la nuova regolamentazione dei criteri per l'ingresso nelle fiere promozionali:

- fiere promozionali di nuova istituzione: anzianità di impresa+ulteriori criteri;
- fiere promozionali esistenti: maggior numero di presenze + ulteriori criteri

Quindi, per le fiere promozionali esistenti, a parità di presenze, il Comune può inserire criteri di priorità diversi ed eventualmente anche prioritari rispetto alla classica anzianità di esercizio dell'impresa.

Fiere dell'antiquariato – art. 37 comma 5

Sempre all'articolo 37 una novità è rappresentata dall'inserimento del criterio dell'anzianità di impresa anche per le fiere specializzate nell'antiquariato per le quali, dunque, i criteri per l'ingresso, nell'ordine, ora sono:

- pregressa partecipazione a fiere specializzate;
- titolo di studio attinente al settore;
- anzianità di esercizio dell'impresa.

Il comma 6 dell'articolo, che faceva riferimento a procedure della Direttiva servizi, è stato giustamente abrogato.

¹⁵ Ad essi vanno assimilati, per identica ratio, i posteggi liberi di nuova istituzione

Affidamento delle fiere promozionali – art. 43

All'articolo 43 è stato modificato dalla legge regionale n. 16/2019 il comma 8, disponendo che "8. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, il comune può affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali di iniziativa comunale a soggetti da individuarsi secondo procedure di evidenza pubblica. I criteri e le modalità per l'individuazione di tali soggetti sono definiti nel regolamento di cui al comma 5. In via straordinaria il comune può altresì affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse."

La prima modifica indica che l'affidamento delle fiere promozionali sia limitato a quelle di iniziativa comunale, non quindi di privati e necessiti di procedura di evidenza pubblica, la seconda, che è più rilevante, consente di affidare la gestione a soggetti che si fanno loro stessi promotori di iniziative meritevoli, ad esempio Associazioni di categoria.

Hobbisti

La disciplina degli hobbisti è una novità della legge regionale 82/2020: dall'articolo 32 se ne dà la definizione, all'art. 40 bis vengono disciplinati i relativi mercatini.

Artigiani, chioschi di somministrazione e di giornali – art. 55

A queste attività, e ad ogni altra su area pubblica diversa dall'ambulantato, che erano state assoggettate alla medesima disciplina di quest'ultimo nell'accordo del 2015, si applica ora il criterio di assegnazione della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, cui il Comune può aggiungere altri criteri.

Norme transitorie

Infine, all'articolo 129 si dispone che le nuove procedure dell'articolo 37 riformulato si applichino dall'entrata in vigore della legge 16/2019 mentre quelle per i posteggi occupati si applicheranno alla loro scadenza, cioè dal 1° gennaio 2021 (cfr. art. 35). Vi è infine una agevolazione per chi non è iscritto al registro imprese.

Altri problemi derivanti dal distacco dalla normativa Bolkestein sono stati così risolti:

- la possibilità di esercizio da parte di società di capitali, prevista dall'articolo 70 del d.lgs. 59/2010 è stata fatta salva citando all'art. 33, in tema di titolarità, le società, senza distinguere se di persone o capitali;
- l'invio della s.c.i.a. per commercio in forma itinerante al comune di avvio dell'attività, anch'esso previsto all'art. 70 del d.lgs. 59/2020, è riprodotto all'articolo 38 comma 1 del Codice;
- infine, il limite di 2+2 o 3+3 posteggi già previsto nell'art. 70 del d.lgs. 59/2010 e riprodotto all'articolo 35 del Codice.

3- Il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31.12.2020

In seguito alle numerose proroghe di validità intervenute negli anni le concessioni per il commercio sulle aree pubbliche sono venute a scadenza il 31.12.2020. Tuttavia con d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge n. 77/2020 se ne è disposto, all'articolo 181, comma 4 bis, il rinnovo per ulteriori dodici anni fino al 31.12.2032 secondo modalità stabilite dalle Regioni che, in Toscana, sono state definite con d.g.r. 1458/2020 che ha fatto seguito al d.m. 25.11.2020 contenente le linee guida alle Regioni.

Condizioni per il rinnovo sono la presenza dei requisiti soggettivi e l'iscrizione del titolare dell'impresa alla Camera di commercio anche in caso di azienda o suo ramo dati in affitto. L'intera operazione di rinnovo avrebbe dovuto concludersi, al massimo, entro il 30 giugno 2021 tuttavia con d.l. 41/2021 convertito dalla l. 69/2021 si è disposto all'articolo 26 bis l'applicazione alle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche dei principi previsti al comma 2 dell'articolo 103 del d.l. 17 marzo 2020 n. 28 e, cioè, la proroga di validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tale norma dilata i termini per la conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni, ferma restando l'incognita della compatibilità di tutto ciò con la normativa europea.

4- La disciplina delle manifestazioni sulle aree pubbliche

Esaminate brevemente le recenti innovazioni della normativa relativa al commercio su aree pubbliche, esponiamo sommariamente la sua disciplina in Toscana quale risulta oggi, con specifico riferimento all'oggetto del regolamento comunale.

Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da singoli o società di persone o capitali, in presenza degli ordinari requisiti morali e professionali necessari per il commercio, in due modalità:

- a) con uso di un posteggio assegnato in mercati, fiere ed altre manifestazioni previo rilascio di concessione;
- b) in forma itinerante, cioè mobile senza uso di un posteggio, in base a s.c.i.a. presentata al Comune ove si intende avviare l'attività.

Mercati: sono manifestazioni ricorrenti, cui possono accedere operatori di commercio su aree pubbliche ed imprenditori agricoli con concessioni di posteggio oppure "spuntisti", cioè soggetti che entrano quel solo giorno ad occupare posteggi rimasti vuoti o comunque non ancora assegnati.

Le autorizzazioni e le relative concessioni hanno durata di dodici anni (art. 37, comma 3) e sono rilasciate a chi vanta il maggior numero di presenze pregresse e, in caso di parità, maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, salvo che il Comune intenda attribuire priorità ad imprenditori giovani (art. 37 comma 3, ultima parte); ad essi, nel caso di mercati di nuova istituzione (art. 41, comma 1, lettera d) bis), è fatto obbligo di riserva di posteggi così come ai soggetti portatori di handicap ed agli imprenditori agricoli locali.

In seguito alle modifiche apportate dalla l.r. 82/2020 è possibile nei nuovi mercati, fiere o fiere promozionali o nei posteggi liberi (art. 403 comma 9 bis) individuare particolari specializzazioni merceologiche o limitare la vendita di particolari prodotti. Questi vincoli debbono intendersi come condizioni e pertanto prevalgono rispetto agli ordinari criteri di priorità nell'assegnazione dei posteggi.

Nei centri storici ed aree storiche è possibile tener conto, ai fini dell'assegnazione dei posteggi, dell'impegno assunto dal richiedente al rispetto di indicazioni e limitazioni varie, anche di carattere merceologico (art. 37 comma 3 bis, art. 110 comma 4, lettera d). Trattasi dunque di un potere programmatico più ampio e giustificato dalla particolarità dei luoghi. È previsto un limite (art. 35 comma 3) di due posteggi per settore merceologico in capo al medesimo operatore¹⁶; chi è concessionario di posteggio pluriennale può svolgere l'attività di itinerante nella Regione o partecipare alle fiere in tutta Italia, salvo limitazioni disposte dalle Regioni presso le quali si reca ad operare.

Le concessioni aventi scadenza al 31.12.2020, come detto, sono rinnovate per dodici anni, seguendo la procedura di cui al d.m. 25.11.2020 ed alla d.g.r. 1458/2020 (come da avvio del procedimento assunto in data 8/11/2021).

I posteggi temporanei nei mercati sono assegnati agli spuntisti con i medesimi criteri (n. di presenze, anzianità) come previsto dall'articolo 37, comma 7.

Mercati straordinari

¹⁶ Tre posteggi per settore se il mercato supera i 100 banchi

Sono semplici edizioni aggiuntive del mercato ordinario (art. 32 lettera d), di norma, senza riassegnazione dei posteggi. Il Comune ha facoltà di assentirli o meno, lasciando in genere alla Giunta la decisione.

Mercatini degli hobbisti

Trattasi di una delle novità introdotte nel Codice dalla legge regionale n. 82/2020: per hobbisti si intendono coloro che “vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore ad euro 1000,00.”

Per partecipare a questi mercatini è previsto il possesso di un tesserino, rilasciato dal Comune di residenza¹⁷ che deve essere vidimato al fine di verificare il non superamento del limite di partecipazione a sei mercatini all'anno.

Fiere: salvo il fatto di svolgersi in occasione di particolari ricorrenze, festività ed eventi, la disciplina delle fiere ordinarie non differisce sostanzialmente in Toscana da quella dei mercati.

Vigono gli stessi criteri di assegnazione dei posteggi, sia in via ordinaria (art. 37) sia alla scadenza del 31.12.2020 (art. 35) e le medesime regole per l'assegnazione temporanea dei posteggi.

Differenze si riscontrano per il conteggio della presenza che avviene, per le fiere di durata di due giorni con l'intera partecipazione ad esse e per quelle di durata maggiore con la partecipazione ad almeno due terzi della durata stessa (art. 37 commi 10 ed 11).

Fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Le prime sono finalizzate a promuovere specifiche aree o attività¹⁸, le secondo appunto l'antiquariato e le ultime indicate il territorio, determinate specializzazioni, l'integrazione, il commercio equo e solidale, attività di animazione.

¹⁷ I non residenti in Toscana inoltrano richiesta al comune toscano ove intendo partecipare ad un mercatino degli hobbisti per la prima volta

¹⁸ Le fiere con concessioni valevoli per la loro sola durata (non pluriennali) sono storicamente le vere fiere e le uniche riconosciute dalla normativa statale (cfr. punto 3 dell'Intesa 05.07.2012)

Tutte queste manifestazioni sono accomunate dall'assenza di assegnazioni di posteggio pluriennali, in quanto per esse l'articolo 36 prevede il rilascio di sole concessioni temporanee.

Per le fiere promozionali i criteri di assegnazione indicati dall'articolo 37, comma 4, sono¹⁹:

- maggior numero di presenze e, a parità di queste, ulteriori criteri stabiliti dal Comune, trattandosi di fiere promozionali già esistenti;
- maggiore anzianità di esercizio dell'impresa nel caso di fiere promozionali di nuova istituzione ed eventuali ulteriori criteri scelti dal Comune.

Per le fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, le concessioni temporanee sono rilasciate a chi vanta presenze in almeno cinque fiere di particolare importanza o pregio, ha titoli di studio attinenti, vanta maggiore anzianità di esercizio (art. 37 comma 5)

Infine, per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario il comune stabilisce i requisiti dei soggetti partecipanti, individua i posteggi e i criteri per la loro assegnazione, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande (art. 36 comma 5).

Alle fiere promozionali ed alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario possono partecipare, oltre agli operatori di commercio su aree pubbliche, anche altri soggetti purché iscritti al registro imprese (art. 40 comma 1); alle fiere dell'antiquariato anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca²⁰.

Posteggi fuori mercato

Hanno la medesima disciplina dei posteggi nel mercato (cfr. art. 37 comma 1), salvo alcune piccole differenze quali la rilevazione delle presenze (art. 37 comma 8) praticamente impossibile nei posteggi fuori mercato o la possibilità o spesso necessità di stabilire una precisa merceologia (es. fiori ed articoli funerari presso un cimitero).

Commercio in forma itinerante

Questa forma di commercio può essere esercitata da chi ha inoltrato apposita scia al Comune ove intende avviare l'attività che abilita anche alla vendita a domicilio ed a

¹⁹ I nuovi criteri introdotti dalla l.r. 16/2019 sembrerebbero in conflitto con quanto previsto all'articolo 36 comma 2. In ogni caso sulla base ai principi in materia di successione delle norme nel tempo il conflitto va risolto a favore delle nuove disposizioni introdotte.

²⁰ L'intera disposizione appare segmentata in tre norme: all'art. 40 comma 3 (soggetti ammessi), 41 comma 2 (riserva), 36 comma 3 (concessione).

partecipare alle assegnazioni temporanee in fiere e mercati (art. 38 comma 3); può essere anche svolta dall'imprenditore agricolo e dal concessionario di un posteggio nella regione. La vendita in forma itinerante può essere limitata dal Comune per motivi di interesse pubblico (art. 33, art. 116).

Rappresentanza

Per quanto riguarda i requisiti professionali, in assenza di soggetti qualificati, l'imprenditore singolo o la società può avvalersi di un preposto (art. 11, comma 5, nella nuova formulazione).

La rappresentanza, invece, nello svolgimento dell'attività è ammessa da parte di dipendenti e collaboratori (art. 42) ed è provata con l'esibizione di copia del contratto o dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000.

Vendita e somministrazione di prodotti alimentari

La vendita ambulante di prodotti alimentari necessita di notifica igienico-sanitaria, abilita al c.d. consumo sul posto senza servizio assistito; in presenza delle condizioni (compresi i requisiti soggettivi) e dei requisiti posti dal Comune nonché di annotazione sul titolo, è consentita anche la somministrazione di alimenti e bevande vera e propria, cioè con servizio ed uso di tavoli o sedie, nel rispetto delle normative sull'occupazione del suolo pubblico.

Compiti dei Comuni

Sono dettagliatamente indicati all'articolo 43 che prevede la redazione di un piano, di validità almeno triennale, che è appunto il presente, contenente le analisi e le scelte, ed un regolamento contenente la disciplina comunale del settore.

L'articolo tratta anche dei trasferimenti dei mercati e delle fiere e del loro affidamento in gestione.

Regolarità contributiva

All'obbligo di regolarità contributiva è rivolto l'articolo 44 del Codice: ai fini del rilascio di autorizzazioni e della verifica delle segnalazioni i Comuni controllano telematicamente la regolarità contributiva degli operatori, salvo i nuovi per i quali la verifica è effettuata decorsi 180 giorni.

La regolarità contributiva è necessaria per la partecipazione alle varie manifestazioni (fiere, mercati ecc.) ed è verificata anche agli operatori provenienti da altre regioni se la normativa di queste non ne dispone l'obbligo per il rilascio del titolo.

La regolarità contributiva costituisce presupposto dell'esercizio dell'attività ma non del rinnovo del titolo al 31.12.2020

5- Il Comune di San Quirico d'Orcia

Il Comune di San Quirico, con un'estensione di 42,24 kmq., è posto in posizione elevata sulla Via Francigena o Romea nel mezzo di uno scenario ambientale ed artistico tra i più suggestivi della Val d'Orcia. Il borgo antico, costruito intorno ai resti dell'antica pieve di Osenna²¹, è ricco di pregevoli monumenti quali la Chiesa Collegiata, Palazzo Chigi ed il Palazzo Pretorio e si apre sulla Piazza della Libertà, vero fulcro della vita del paese, da cui si accede ai cinquecenteschi Horti Leonini che costituiscono un angolo incantevole quasi fuori del tempo.

Oltre al Capoluogo, il Comune è ricco di antiche pievi rurali e, soprattutto, ospita le famose Terme di Bagno Vignoni, già note sin dall'antichità, con la loro grande vasca risalente al '500.

Queste caratteristiche fanno del Comune un centro di notevole interesse per il turismo, anche a motivo delle numerose iniziative e manifestazioni quali la Festa del Barbarossa e della permanenza di antiche tradizioni e sapori (zuppe, ribollita, pici, chiocciole ecc.).

San Quirico si colloca a breve distanza dagli altri due centri di pregio costituiti da Montalcino e Pienza e dista appena 40 chilometri da Siena alla quale è ben collegata tramite la S.S. n. 2 – Cassia.


Popolazione residente

In crescita demografica dal tempo dell'unificazione italiana (2.063 abitanti) fino al censimento del 1951 (2.322 abitanti), San Quirico ha risentito meno di altri Comuni della contrazione del trentennio successivo comune a molte piccole realtà italiane, con la

²¹ Alcuni storici fanno risalire le sue origini all'insediamento etrusco di Ena citata nel Liber Linteius Zagrabienis

perdita di meno di cento unità e, dal 1981 in poi, ha fatto registrare una crescita abbastanza accentuata che ha condotto a quasi 2.800 abitanti al censimento del 2011.

Graf.1 – S.Quirico – Popolazione residente al 1° gennaio 2020-2021




Fonte: Elaborazione dati ISTAT

Al primo marzo del 2021, secondo i dati provvisori ISTAT, la popolazione è nuovamente appena scesa fino a 2.632 unità. La presenza di stranieri sul totale, al 1° gennaio 2021, è del 14,3%, superiore alla media regionale e nazionale.

Turismo

Il grafico dell'andamento dei flussi turistici di San Quirico mostra dal 2005 in poi una crescita costante abbastanza regolare fatta eccezione per un dato anomalo delle presenze nel 2015. Con l'avvento della pandemia da coronavirus anche qui si è avuto il crollo dei flussi turistici.

Graf.2 – S.Quirico – Arrivi e presenze registrate – Anni 2005-2020



Fonte: Osservatorio Regione Toscana


Tra il 2019 ed il 2020 è anche fortemente diminuita la percentuale di turisti stranieri sul totale che, in termini di arrivi, scende dal 31,6% al 12,5% del totale e in termini di presenze dal 39,1% al 17,4%. Tuttavia, rispetto a quanto avvenuto a livello regionale e provinciale, il calo dei flussi turistici registrati nel Comune di San Quirico è stato meno accentuato, come mostra la tabella che segue:

Tab.1 – S.Quirico -Prov.SI-Toscana: perdita percentuale consistenza turismo tra il 2019 ed il 2020

	ALBERGHIERO		EXTRALBERGHIERO		ITALIANI		STRANIERI		TOTALE	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
S. Quirico	-39,6	-39,8	-44,4	-44,2	-24,6	-19,9	-76,6	-73,7	-41,1	-40,9
Prov. SI	-61,6	-60,7	-52,8	-49,7	-33,4	-23,4	-80,3	-76,7	-58,2	-55,1
Toscana	-67,5	-64,8	-50,1	-44,3	-37,9	-29,1	-80,8	-76,6	-61,4	-54,5

Il turismo resta caratterizzato dalla netta prevalenza della componente alberghiera che nell'ultimo biennio si attesta intorno al 70-71% del totale negli arrivi ed al 75-76% nelle presenze. La permanenza media è di 2,66 giorni nel settore alberghiero e di 2,05 in quello extralberghiero; il valore è di 2,35 e 3,46 giorni, rispettivamente, per italiani e stranieri. La componente extralberghiera è cresciuta nel corso degli anni, come mostra il grafico successivo relativo alla composizione delle presenze per anno dal 2005 in poi:

Graf.3 – S.Quirico – Composizione percentuale del turismo per tipo di struttura



Al dato del turismo registrato occorre, comunque, aggiungere il flusso consistente di escursionisti che visitano il Comune per una giornata o poche ore senza risultare registrati presso le strutture ricettive. A tal proposito sicuramente San Quirico ha numerosi elementi di attrazione; invece, il numero di coloro che fanno rientro in estate o per il Natale (ex residenti) non dovrebbe essere molto elevato dato che San Quirico in passato non ha avuto flussi migratori di rilievo.

Per i profili che qui interessano, vale a dire per le finalità di valutazione del commercio su aree pubbliche e delle prospettive di sviluppo, gli aspetti di maggiore rilievo, tra quelli che abbiamo evidenziato, possono così riassumersi:

- la popolazione appare nel complesso abbastanza stabile ed in alcuni anni in crescita e comunque non risulta aver avuto quelle contrazioni rilevanti che spesso si riscontrano in altri comuni di analoga consistenza demografica; ciò consente di ipotizzare se non la crescita, almeno la permanenza dei livelli di domanda nelle fiere e nei mercati;
- il mercato, pertanto, svolge una funzione importante nei confronti dei residenti, tenuto anche conto della struttura nel complesso tradizionale della rete al dettaglio in sede fissa;
- Il turismo, molto importante nell'economia del Comune, ha avuto una flessione dovuta al coronavirus inferiore a quanto registrato a livello provinciale e regionale ed anche questo elemento gioca a favore di una certa tenuta e ripresa dei consumi

6- Le scelte del nuovo regolamento comunale

Alla luce dell'analisi operata si illustrano qui di seguito le scelte concretamente adottate, ribadendo che l'aggiornamento immediato del vigente regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche è palesemente reso necessario dalle profonde modifiche normative sopra illustrate.

Mercato quindicinale del martedì

Si tratta di un mercato molto antico che si è tenuto per molti anni dapprima in Via Dante Alighieri, P.zza Marconi, P.zza Libertà e Piazza Chigi, successivamente solo in P.zza della Libertà, Area antistante Porta Nuova e Via dei Canneti e, ultimamente, in seguito alle esigenze di distanziamento connesse all'epidemia di Covid, solamente in Via dei Canneti ed area antistante Porta Nuova. Prima del trasferimento a causa del Covid vi operavano quattro ambulanti in Piazza della Libertà, altrettanti fuori Porta Nuova (dei quali uno ha poi cessato) e diciassette in Via dei Canneti.

Lo spostamento in Via dei Canneti è stato disposto in via sperimentale e provvisoria ed attualmente, quindi, il mercato viene a svolgersi tutto al di fuori del nucleo storico ed al ridosso di esso, articolandosi con una disposizione di banchi tale da garantire, attraverso un percorso di entrata ed uscita (quando necessario), anche la sicurezza da contagio. Tuttavia l'esigenza sanitaria non è l'unico motivo per il quale preferire questa nuova collocazione: innanzitutto il mercato, costituito da banchi in prevalenza di tipo tradizionale, non tipici o di elevata specializzazione o qualità, poco si inseriva nel contesto storico-ambientale e nell'immagine di pregio dell'offerta commerciale che l'Amministrazione intende continuare a conferire al centro storico quale risorsa primaria per il turismo; inoltre utilizzare ampi spazi nel centro storico per il mercato impedisce di destinare gli stessi a supporto degli esercizi di somministrazione presenti nella piazza, tenuto anche conto delle normative di prevenzione da Covid sulle limitazioni nell'uso dei locali interni. Questa esigenza, pur emersa in modo particolare durante i momenti più critici della pandemia, permane anche allo stato attuale essendo innegabile che occupare gli spazi disponibili con tavoli, sedie e ombrelloni per il consumo del turista appare senz'altro preferibile e più consono all'immagine del centro storico rispetto alla presenza di un mercato ordinario, ciò

tanto più considerando l'ipotesi di trasformazione del mercato da quindicinale a settimanale di cui si è più volte parlato anche in passato. Il mercato, infatti, attualmente si svolge il II ed il IV martedì di ogni mese e la sua definitiva trasformazione in mercato settimanale è una ipotesi tutt'altro che teorica e che il nuovo regolamento contempla come possibile, sentito anche il parere degli operatori e delle loro associazioni.

La nuova collocazione del mercato in via dei Canneti, nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Nuova e Porta Camaldoli, e nell'area antistante Porta Nuova consente, tra l'altro, di concedere maggiori spazi agli stessi operatori a loro vantaggio e di eliminare alcuni problemi di circolazione che si sono più volte presentati nella collocazione all'interno delle mura storiche, anche a motivo degli ampi tendoni e camion spesso utilizzati.

Infine, in questa nuova collocazione l'Amministrazione può ed intende ampliare l'offerta del mercato prevedendo tre nuovi posteggi non alimentari in Via Duccio di Buoninsegna, da assegnare a chi ha mostrato più assiduità nella frequenza del mercato. L'afflusso degli spuntisti, infatti, è forte e costante.

Pertanto, la scelta del nuovo piano, tradotta nel regolamento, consiste nel rendere definitiva con atto consiliare la nuova sede provvisoria suddetta, nell'aggiungere i tre posteggi suddetti e nel lasciare alla Giunta la facoltà di sperimentare la trasformazione del mercato da quindicinale a settimanale, estendendo la validità delle concessioni attuali ai medesimi operatori, sentite le Associazioni di categoria.

Quanto al numero dei banchi, il regolamento attualmente in vigore prevedeva 23 operatori sulle aree pubbliche (5 alimentari e 18 non alimentari), un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap e due ad imprenditori agricoli per un totale di 26 posteggi.

Nel corso degli anni, tuttavia, l'affluenza degli operatori al mercato è venuta a calare per cui, tenuto conto dei tre nuovi posteggi istituiti in Via Duccio di Buoninsegna, la consistenza del mercato sarà la seguente:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non alimentari	TOTALE
Operatori su aree pubbliche	4+1 da assegnare	13+3 da assegnare	21
Riservati a portatori di handicap	1 da assegnare		1
Riservati a imprenditori agricoli	1 da assegnare		1
TOTALE			23

Vi sono dunque, al momento, 6 posteggi da mettere a bando ed assegnare.

Infine, il regolamento intende rimuovere una piccola anomalia: trattasi di un solo operatore che ha la concessione per uno solo dei due martedì di svolgimento. Ad esso, se interessato, il regolamento consente di estendere la concessione anche all'altro martedì del mese.

Circa le date, il nuovo regolamento, unificando due precedenti disposizioni, prevede che qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, anche localmente, oppure ricorrano motivi tecnici e organizzativi di altre manifestazioni di rilevanza comunale o altri motivi di pubblico interesse per cui l'area di mercato non può essere utilizzata, esso può essere temporaneamente spostato di data di svolgimento o in altra area idonea, anche con temporanea soppressione di posteggi non assegnati, con determinazione Responsabile del Servizio, previo atto di indirizzo della Giunta comunale. Ovviamente è fatto salvo il potere del Responsabile di intervenire d'urgenza, senza previo indirizzo di Giunta, in caso di emergenze.

In materia di orari e modalità di accesso sono confermate le disposizioni precedenti.

Mercato straordinario

E' un'ipotesi contemplata dalla normativa regionale, anche se la sua reale applicazione è rara: la Giunta, sentite le Associazioni di categoria degli operatori o su loro richiesta, può consentire edizioni aggiuntive del mercato con gli stessi operatori, senza conteggio delle assenze.

Fiere

Da molti anni si svolgono a San Quirico le due fiere, di Settembre e di Carnevale. Con il passare degli anni l'affluenza degli operatori a queste fiere è un po' diminuita. Inoltre, per motivi vari la localizzazione di entrambe, un tempo parzialmente differente, è venuta a coincidere per cui non serve più indicare aree distinte di svolgimento. La disciplina delle due fiere è dunque ora identica, ferme restando distinte concessioni e graduatorie degli operatori.

La consistenza dei posteggi, tenuto conto di quanto detto sul calo di affluenza, è d'ora innanzi la seguente:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non alimentari	TOTALE
Per Operatori su aree pubbliche	6	34	40
Riservati a portatori di handicap	2		2
Riservati a imprenditori agricoli	2		2
Riservati per imprenditoria giovanile art. 41 comma 1 lett. b-bis) del Codice			1
TOTALE			45

Al giugno 2021, data di effettuazione delle verifiche, risultano da assegnare circa venti concessioni per la fiera di Settembre e una trentina per quella di Carnevale essendo venute meno negli anni molte concessioni.

Posteggi fuori mercato

Nessuna modifica apporta il nuovo piano in materia di posteggi fuori mercato: sono confermati i tre alimentari in Via Santa Caterina, utilizzabili i venerdì con orario 7.00-14.00.

La loro disciplina è in pratica identica a quella dei posteggi del mercato o nelle fiere (concessioni pluriennali, rinnovi ecc.); unica differenza è l'assenza di rilevazioni di presenza, presunta fino a prova contraria, o di operazioni di spunta. Identici sono anche i criteri di rilascio e rinnovo delle concessioni.

Fiere promozionali

Il nuovo assetto del commercio sulle aree pubbliche non prevede allo stato attuale lo svolgimento di fiere promozionali.

Dal momento, tuttavia, che la Giunta è espressamente autorizzata ad operare sperimentazioni di nuove manifestazioni che poi, ovviamente, debbono essere eventualmente rese definitive con atto del Consiglio comunale, il regolamento detta sin d'ora delle disposizioni che prevedono, in particolare:

- emanazione di bandi e la presentazione di domande almeno 90 giorni prima dello svolgimento;
- criteri di selezione degli operatori basati sulla maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, non potendosi far riferimento a presenze pregresse;
- possibilità di affidamento a terzi (consorzi, associazioni, enti), selezionati con procedure di evidenza pubblica;
- elementi di qualità da considerare nella scelta del soggetto affidatario;
- obbligo dell'affidatario di applicare le procedure stabilite dal Codice del commercio (istanze, graduatorie ecc.)

Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Per queste manifestazioni di carattere eccezionale il regolamento prevede una deliberazione di Giunta che, tenuto conto delle caratteristiche e delle finalità della manifestazione, stabilisce i luoghi di svolgimento, il numero massimo dei soggetti partecipanti ed i loro requisiti, individua i posteggi e i criteri per la loro assegnazione. Ad essa fa seguito il bando per l'assegnazione dei posteggi, con idonee forme di pubblicità.

Concessioni temporanee di posteggio

Oltreché per la partecipazione alle eventuali fiere promozionali che si volessero sperimentare o alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, come prevede il Codice del commercio, il regolamento disciplina il rilascio di concessioni di posteggio in occasione di riunioni straordinarie con notevole afflusso di persone quali feste, sagre,

concerti, manifestazioni sportive disponendo che il Responsabile del settore può rilasciare tali concessioni temporanee di posteggio ad operatori di commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, valide solo per i giorni e gli orari specificati. Trattasi, ad esempio, del c.d. chiccaio e porchettaio in occasione di sagre e simili.

Itineranti

Per quanto concerne il commercio in forma itinerante le novità rispetto al precedente regolamento sono essenzialmente queste:

- si introduce un meccanismo di controllo della sosta e permanenza nel medesimo posto in violazione della natura stessa del commercio in forma itinerante che prevede mobilità continua: l'operatore potrà sostare 15 minuti per richiamare avventori, servirli finché ci sono senza alcun limite temporale, restare ancora 15 minuti per verificare se viene qualche altro cliente. Quindi decorsi 15 minuti dall'ultimo avventore servito l'operatore dovrà spostarsi in un'altra ubicazione distante dalla prima. Questo meccanismo apparentemente rigido si è dimostrato più volte utile per il controllo da parte degli organi di vigilanza.
- contestualmente, però, si è disposto un deciso alleggerimento della sanzione per le soste abusive quando sono talmente brevi da non poter configurare vere e proprie occupazioni abusive di suolo pubblico ed esercizio del commercio ambulante con uso di posteggio²². Il tempo massimo di sosta ammessa per usufruire della sanzione ridotta è fissato in due ore. In tal modo, intervenendo puntualmente e regolarmente con piccole sanzioni ai sensi dell'art. 7 bis Tuel (50 euro, doppio del minimo di 25) si ottengono nei fatti risultati maggiori nel fare rispettare le norme.
- nessuna novità viene introdotta in tema di aree e zone vietate all'esercizio del commercio in forma itinerante che si confermano essere il centro abitato di San Quirico

²² L'operatore abilitato al commercio in forma itinerante che sosta a tempo indeterminato in un luogo dovrebbe essere sanzionato ai sensi dell'art. 116, comma 1 del Codice con il pagamento di una somma di 5.000 euro (doppio del minimo); L'interpretazione secondo cui l'itinerante che sosta a lungo è equiparato a chi opera senza concessione è stata da tempo data dal Ministero attività produttive (cfr. Risoluzione 28.09.2015 n. 174133). La sanzione così elevata, già presente all'art. 29 comma 1 del d.lgs. 114/1998, appare però spesso spropositata in presenza di brevi soste, con il risultato di non trovare sovente pratica applicazione.

escluse Via Nuova, Via Foscolo, Via Fossi, Via della Pace, Via Duccio da Buoninsegna nonché il nucleo abitato di Vignoni ed il centro abitato della Frazione di Bagno Vignoni.

- Si conferma poi il divieto di tale forma di commercio in prossimità del mercato o delle fiere nei giorni ed orari di svolgimento sia perché rende problematico il controllo sia perché posizionarsi a ridosso del mercato o della fiera sfruttando la presenza eccezionale delle persone costituisce una concorrenza scorretta nei confronti di chi, per potervi entrare, ha dovuto partecipare a bandi e risultare assegnatario oppure rilevare attività già esistenti, paga per il suolo e per i servizi comunali ecc.

Un meccanismo analogo di sanzione è stato previsto per le ipotesi di lievi violazioni commesse al mercato dagli operatori che magari di pochi centimetri escono con le merci o le attrezzature dagli spazi assegnati. Anche qui la sanzione di 500 euro (doppio di 250) essendo eccessiva difficilmente si applicherebbe. IL regolamento anche in questo caso prevede la sanzione dell'articolo 7 bis TUEL (50 €, doppio del minimo) quando l'occupazione abusiva degli spazi è di minima entità.

Ripartizione delle competenze

Al fine di rendere snello il Regolamento, evitando il continuo ricorso al Consiglio Comunale anche per profili di ridotta rilevanza, si è confermata la disposizione già presente nel precedente regolamento secondo la quale non costituisce modifica del regolamento medesimo l'eventuale intervento della Giunta o di Responsabili del Servizio che sia stato espressamente previsto nel regolamento stesso.

Sperimentazione

E' prevista una disposizione che si è dimostrata molto utile in vari Comuni consistente nella possibilità, per la Giunta comunale di operare delle sperimentazioni quali l'istituzione temporanea o l'ampliamento temporaneo di un mercato o di una fiera a titolo sperimentale, sulla quale poi, al termine ed all'esito della sperimentazione, ovviamente si pronuncerà il Consiglio. In tutti i casi in cui, al termine, di fasi sperimentali, si assegna qualche priorità a chi vi ha partecipato è previsto che della sperimentazione stessa si dia avviso sul BURT cosicché ciascuno possa prendervi parte in posizione di parità. Data la delicatezza è anche previsto il coinvolgimento delle Associazioni di categoria.

Miglioria

Per l'operazione di miglìoria, consistente nell'assegnazione ad un operatore già presente di un posteggio libero prima di mettere a bando il medesimo, il nuovo regolamento prevede un sistema consistente in un incontro, preceduto da avviso, nel quale ciascun operatore interessato, seguendo la graduatoria, decide se mantenere il proprio posteggio o prendere quello che residua dalle scelte dell'operatore precedente: in tal modo è il posteggio meno appetibile, che nessuno ha scelto, che viene messo a bando generale per un nuovo operatore. La miglìoria, per mantenere un ordinario assetto del mercato, è effettuata nell'ambito del medesimo comparto di mercato o fiera: alimentare, non alimentare.

Rinnovo delle concessioni

Come illustrato nella parte normativa del presente piano, il d.l. 34/2020 ha previsto il rinnovo per dodici anni delle concessioni che, in seguito a varie proroghe, avevano scadenza al 31.12.2020. Tale disposizione, attuata attraverso linee guida emanate con d.m. 25.11.2020 e indicazioni regionali di cui alla D.g.r. 1548/2020 è presente anche all'articolo 35 del Codice.

Tuttavia, l'articolo 26 bis del d.l. 41/2020 ha ulteriormente prorogato di validità le concessioni di commercio sulle aree pubbliche e delle altre attività su area pubblica ad esse assimilate (chioschi di somministrazione, edicole di giornali ecc.) fino a 90 giorni successivi alla data di dichiarazione della fine dello stato di emergenza, attualmente fissata al 31.07.2021. Di conseguenza appare prorogato di pari durata anche il termine di conclusione del procedimento di rinnovo.

Non è dato sapere, tuttavia, se questa sia effettivamente l'ultima delle proroghe o ve ne saranno altre, come l'esperienza di questi ultimi anni induce ad ipotizzare.

Pertanto la scelta operata nel regolamento consiste nel disporre che le concessioni di posteggio pluriennali attualmente esistenti nei mercati, nelle fiere e fuori mercato sono rinnovate alla loro scadenza fino al 31.12.2032, in conformità a quanto previsto all'articolo 35 del Codice del commercio, senza indicare la data di questa scadenza che discende dalle disposizioni di legge statale e regionale.

A scanso di equivoci o di problemi si aggiunge che qualora intervenissero disposizioni, successive all'approvazione del regolamento, che implicino differenti modalità di rinnovo delle concessioni di posteggio, le stesse sono direttamente applicate senza necessità di

modifica del regolamento stesso, nel rispetto di eventuali indicazioni statali o della Regione Toscana in materia.

Il rinnovo delle concessioni può ovviamente essere operato da subito senza attendere la scadenza, fermo restando che la concessione avrà sempre validità al 31.12.2032 come indicato dal Codice del commercio e dal d.m. 25.11.2020.

In occasione del rinnovo è opportuno rinumerare progressivamente i posteggi, ferma l'integrale conservazione di ogni diritto degli operatori e, per il mercato, provvedere alla segnaletica a terra che individua i posteggi.

Assegnazione dei posteggi vacanti

Per i posteggi vacanti all'entrata in vigore del regolamento o che si rendessero in futuro tali, si ritorna al criterio del maggior numero di presenze come spuntisti (assegnazione temporanea) seguito dal criterio dell'anzianità di esercizio dell'impresa, premiando in tal modo l'affezione al mercato e l'assiduità di presenza.

Questa disciplina si applica anche ai posteggi fuori mercato, salvo per quelli nuovi o resisi vacanti nei quali non può vantarsi anzianità di presenze di spunta.

Dal momento che sia il mercato sia le fiere prevedono la distinzione dei posteggi in alimentari e non alimentari, nonché la presenza di alcune specifiche categorie (imprenditori agricoli, portatori di handicap, imprenditoria giovanile) è evidente che l'appartenenza ad esse costituisce condizione ineludibile, e non criterio di priorità, per l'assegnazione del posteggio.

Altre previsioni

E' stata confermata la possibilità di rilascio di concessioni temporanee in occasione di eventi; sono stati disciplinati i casi di necessità e forza maggiore per consentire interventi immediati, tema di grande attualità data l'emergenza sanitaria.

Sono stati disciplinati anche l'uso del posteggio, la vendita di prodotti alimentari e l'uso dei veicoli in modo analogo a quanto disposto dal regolamento oggi in vigore.

E' stato previsto anche un semplice richiamo sulle misure di sicurezza delle aree mercatali in recepimento delle indicazioni del Ministero dell'Interno nonché quelle in tema di sicurezza, safety e security.

Puntuali disposizioni sono state previste per la registrazione delle presenze e le operazioni di spunta.

Infine, è stata confermata la necessità di regolarità contributiva per l'esercizio dell'attività. Le planimetrie, essendo di sovente modificate, sono tenute dagli uffici competenti in conformità ai principi di semplificazione amministrativa; la loro modifica, quindi, non richiede intervento del Consiglio comunale.

* * *